Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 326

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 28 dicembre 1966

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI ED ESAMI

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 dicembre 1966, n. **1119.**

**Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, concernente l'attuazione del regime dei prelievi nel settore dei grassi.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, concernente l'attuazione del regime dei prelievi nel settore dei grassi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — PRETI — FANFANI — COLOMBO — PIERACCINI — RESTIVO — ANDREOTTI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

---

LEGGE 23 dicembre 1966, n. **1120.**

**Autorizzazione di spesa per i servizi della programmazione economica generale.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono prorogate, fino al 31 dicembre 1967, le disposizioni previste dalla legge 14 novembre 1962, n. 1619, modificata dalla legge 2 aprile 1964, n. 188, e dall'articolo 2 della legge 10 giugno 1965, n. 618, nonché l'autorizzazione a concedere, anche per il 1967, il contributo di cui all'articolo 3 della stessa legge 10 giugno 1965, n. 618.

Per l'applicazione del precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

---

LEGGE 23 dicembre 1966, n. **1121.**

**Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1966** (1° provvedimento).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

Nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1966 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

*Stato di previsione dell'entrata*:

Capitolo n. 1003. — Imposta sui redditi di ricchezza mobile . . . L. 35.130.000.000

*Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro*:

Capitolo n. 3523. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (elenco n. 5) . . . . . L. 35.130.000.000

Variazione che si apporta all'elenco n. 5 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.

Partita che si integra:

*Ministero della pubblica istruzione*:

Interventi per lo sviluppo della scuola . . . . . . . . . . . L. + milioni 35.130

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 23 dicembre 1966, n. 1122.

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1967.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1967, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1967, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge presentato alle Assemblee legislative il 31 luglio 1966.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1967.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

---

LEGGE 23 dicembre 1966, n. 1123.

**Proroga di disposizioni in materia di locazioni urbane.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1966 stabilito dal primo comma dell'articolo 1 della legge 27 giugno 1966, n. 453, è prorogato al 30 giugno 1967 o alle successive scadenze consuetudinarie ricadenti nel secondo semestre dell'anno 1967.

Fino alle date suddette continuano ad osservarsi le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1965, n. 1394, e di cui all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1965, n. 1395.

Art. 2.

Gli Enti pubblici previsti dall'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 191, sono soltanto lo Stato, le regioni, le province e i comuni.

Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 2 marzo 1963, n. 191, si applicano solo nel caso che il locatore sia persona fisica. La capacità professionale di cui all'articolo 6 della predetta legge deve essere accertata dal Ministero del turismo e dello spettacolo in relazione alla precedente attività svolta dal locatore, o dal figlio, che dovrà gestire direttamente l'azienda alberghiera.

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge hanno efficacia per tutti i contratti ancora in esecuzione alla data della sua entrata in vigore.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — REALE — CORONA

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1966, n. 1124.

**Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1964, n. 1625, relativo ai concorsi a posti di maestra istitutrice negli educandati femminili dello Stato.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto l'art. 8 della legge 10 ottobre 1957, n. 1036, il quale dispone che alle maestre istitutrici si applicano le disposizioni vigenti per i maestri elementari statali;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1964, n. 1625, il quale stabilisce che per l'ammissione al concorso a posti di maestra istitutrice negli educandati femminili dello Stato è prescritta la età non inferiore agli anni 17;

Visto l'art. 3 della legge 30 maggio 1965, n. 580, il quale dispone che per l'ammissione ai concorsi magistrali è prescritta l'età non inferiore agli anni 18;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1964, n. 1625, è modificato come segue:

« La nomina a maestra istitutrice negli educandati femminili dello Stato si consegue mediante pubblico concorso, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali prescritti dalle disposizioni vigenti per l'ammissione ai concorsi a posti di maestro elementare che abbiano compiuto i 18 anni di età o che li compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso è bandito e non abbiano superato gli anni 35, salve le deroghe al limite massimo di età previste da leggi speciali a favore di determinate categorie di cittadini ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 1966

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1966*
*Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 56.* — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1966, n. **1125**.

**Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno ad acquistare alcuni immobili.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 331 del 30 giugno 1966, con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno, ha stabilito di acquistare n. 17 alloggi da cedere in locazione semplice ai propri dipendenti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, per il commercio e per l'artigianato;

Decreta:

*Articolo unico.*

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno è autorizzata ad acquistare n. 17 appartamenti ad uso di civile abitazione di cui n. 10 posti in Livorno nello stabile di via Marzocchini, strada *A*, n. 80, di proprietà del sig. Marino Sandri e n. 7 posti in Livorno, via Zola, strada *A* numeri 9 e 11 di proprietà dei signori Leonetto Spagnoli e Rodolfo Cagliata, al prezzo complessivo di L. 121.000.000, oltre gli oneri accessori, ed alle condizioni previste nella deliberazione n. 331 del 30 giugno 1966.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1966

SARAGAT

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1966*
*Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 57.* — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1966, n. **1126**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, nel comune di Carcare (Savona).**

N. 1126. Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Acqui in data 27 dicembre 1965, integrato con dichiarazione del 28 maggio 1966, relativo alla erezione della Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, in frazione Pertiche, detta Vispa, del comune di Carcare (Savona).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1966*
*Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 22.* — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1966, n. **1127**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di San Silvestro Papa con quella di San Giorgio Martire, nel comune di Pagnacco (Udine).**

N. 1127. Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 1° maggio 1966, relativo alla unione perpetua « æque principalis » della Parrocchia di San Silvestro Papa, in frazione Castellerio del comune di Pagnacco (Udine), con quella di San Giorgio Martire, nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1966*
*Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 23.* — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1966, n. **1128**.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio da Padova, in Reggio Emilia.**

N. 1128. Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio da Padova, in Reggio Emilia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1966*
*Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 24.* — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1966, n. **1129**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle già unite Parrocchie di San Tommaso Apostolo e di Santa Maria di Costantinopoli con quella di San Lorenzo M., nel comune di Cava dei Tirreni (Salerno).**

N. 1129. Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cava e Sarno in data 10 maggio 1966, relativo alla unione temporanea « æque principalis » delle già unite Parrocchie di San Tommaso Apostolo, in località Galisi, e di Santa Maria di Costantinopoli, in località Morselli del comune di Cava dei Tirreni (Salerno), con quella di San Lorenzo M. nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1966*
*Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 25.* — VILLA

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Scioglimento di undici società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 dicembre 1966, le sottoelencate società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore:

1) Società cooperativa agricola « Organi-Lisca-Paupisi-Torrecuso A.C.O.L.P.T. » con sede in Paupisi (Benevento), costituita per rogito Maiatico in data 25 settembre 1957, repertorio n. 5646;

2) Società cooperativa lavoro « La Vittoria » con sede in S. Cipriano d'Aversa (Caserta), costituita per rogitò Farinaro in data 13 aprile 1954;

3) Società cooperativa edilizia « Il Soffitto » con sede in Firenze, costituita per rogito Lapi in data 28 maggio 1963, repertorio n. 115613;

4) Società cooperativa di produzione e lavoro « S. Luca » con sede in Foggia, costituita per rogito Giuliani in data 31 gennaio 1959, repertorio n. 22203;

5) Società cooperativa agricola « Calderone dei Pantani » con sede in Aprilia (Latina), costituita per rogito Checchi in data 15 giugno 1962, repertorio n. 24373;

6) Società cooperativa edilizia « Zanzur » con sede in Napoli, costituita per rogito Restaino in data 3 marzo 1957, repertorio n. 38806;

7) Società cooperativa « M.A.I.C. » (Mutua Assistenza Impiegati Comunali) con sede in Torre Annunziata (Napoli), costituita per rogito Gelardi in data 24 giugno 1959, repertorio numero 10374;

8) Società cooperativa edilizia « Alvarma » con sede in Roma, costituita per rogito Ferraiuolo in data 22 ottobre 1963, repertorio n. 489224;

9) Società cooperativa di produzione e lavoro « Flaminia » con sede in Terni, costituita per rogito Moretti in data 26 marzo 1962, repertorio n. 7146;

10) Società cooperativa « Seconda Cooperativa Edilizia Dipendenti Terme INPS » con sede in Viterbo, costituita per rogito De Facendis in data 27 febbraio 1964, repertorio n. 38697;

11) Società cooperativa « Terza Cooperativa Edilizia Dipendenti Terme INPS » con sede in Viterbo, costituita per rogito De Facendis in data 4 marzo 1964, repertorio n. 38857.

**(10371)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 243

### Corso dei cambi del 27 dicembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,27 | 624,35 | 624,52 | 624,47 | 624,37 | 624,20 | 624,41 | 624,47 | 624,29 | 624,40 |
| $ Can. | 576,30 | 576,20 | 576,50 | 576,45 | 576,30 | 576,25 | 576,40 | 576,45 | 576,25 | 576,25 |
| Fr. Sv. | 144,37 | 144,41 | 144,48 | 144,45 | 144,40 | 144,33 | 144,45 | 144,45 | 144,41 | 144,40 |
| Kr. D. | 90,42 | 90,44 | 90,45 | 90,46 | 90,45 | 90,44 | 90,44 | 90,46 | 90,42 | 90,42 |
| Kr. N. | 87,34 | 87,38 | 87,40 | 87,405 | 87,40 | 87,33 | 87,39 | 87,405 | 87,37 | 87,35 |
| Kr. Sv. | 120,68 | 120,66 | 120,71 | 120,68 | 120,70 | 120,68 | 120,66 | 120,68 | 120,64 | 120,65 |
| Fol. | 172,60 | 172,61 | 172,69 | 172,685 | 172,55 | 172,65 | 172,65 | 172,685 | 172,58 | 172,60 |
| Fr. B. | 12,47 | 12,49 | 12,4885 | 12,48875 | 12,48 | 12,48 | 12,4838 | 12,48875 | 12,48 | 12,48 |
| Franco francese | 126,02 | 126,22 | 126,19 | 126,24 | 126,20 | 125,94 | 126,20 | 126,24 | 126,18 | 126,20 |
| Lst. | 1741.45 | 1741,75 | 1742 — | 1742,20 | 1741,50 | 1741,90 | 1741,80 | 1742,20 | 1741,45 | 1741,75 |
| Dm. occ. | 157,17 | 157,22 | 157,25 | 157,265 | 157,21 | 157,19 | 157,235 | 157,265 | 157,19 | 157,19 |
| Scell. Austr. | 24,14 | 24,135 | 24,1475 | 24,1425 | 24,10 | 24,13 | 24,1435 | 24,1425 | 24,13 | 24,14 |
| Escudo Port. | 21,72 | 21,72 | 21,715 | 21,73 | 21,75 | 21,73 | 21,7175 | 21,73 | 21,73 | 21,73 |
| Peseta Sp. | 10,42 | 10,43 | 10,426 | 10,4250 | 10,43 | 10,42 | 10,425 | 10,4250 | 10,42 | 10,425 |

### Media dei titoli del 27 dicembre 1966

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 104,675 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,95 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 89,35 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 98,60 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 98,35 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 98,40 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 98,225 |

| Titolo | Media |
|---|---|
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968) | 99,975 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1969) | 99,975 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 100,025 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 100,05 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 100,025 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 99,975 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 100 — |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 27 dicembre 1966

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,44 |
| 1 Dollaro canadese | 576,425 |
| 1 Franco svizzero | 144,45 |
| 1 Corona danese | 90,45 |
| 1 Corona norvegese | 87,397 |
| 1 Corona svedese | 120,67 |
| 1 Fiorino olandese | 172,667 |
| 1 Franco belga | 12,486 |
| 1 Franco francese | 126,22 |
| 1 Lira sterlina | 1742 — |
| 1 Marco germanico | 157,25 |
| 1 Scellino austriaco | 24,143 |
| 1 Escudo Port. | 21,724 |
| 1 Peseta Sp. | 10,425 |

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V

## Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1966

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1966 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

### MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

| | | Dal 1° gennaio al 30 novembre 1966 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Incassi (milioni di lire) | | | Pagamenti (milioni di lire) | |
| Fondo di cassa al 31 dicembre 1965 | | | | 9.727 | | |
| *Gestione di bilancio* | | | | | | |
| Entrate tributarie | competenza | 5.330.439 | | | | |
| | residui | 618.006 | | | | |
| | Totale | | 5.948.445 | | | |
| Entrate extra-tributarie | competenza | 250.317 | | | | |
| | residui | 134.839 | | | | |
| | Totale | | 385.156 | | | |
| Entrate tributarie ed extra-tributarie e spese correnti | competenza | 5.580.756 | | | 4.439.664 | |
| | residui | 752.845 | | | 927.798 | |
| | Totale | | | 6.333.601 | | 5.367.462 |
| Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti | competenza | 414.400 | | | | |
| | residui | 15.642 | | | | |
| | Totale | | | 430.042 | | |
| Accensione di prestiti | competenza | 1.161.371 | | | | |
| | residui | 1.586 | | | | |
| | Totale | | | 1.162.957 | | |
| Spese in conto capitale | competenza | | | | 1.061.037 | |
| | residui | | | | 486.105 | |
| | Totale | | | | | 1.547.142 |
| Rimborso di prestiti | competenza | | | | 164.636 | |
| | residui | | | | 6.948 | |
| | Totale | | | | | 171.584 |
| *Gestione di Tesoreria* | | | | | | |
| In conto debiti di Tesoreria: | | | | | | |
| Debito fluttuante | | 4.264.145 | | | 5.309.666 | |
| Conti correnti | | 21.417.676 | | | 21.025.345 | |
| Incassi da regolare | | 2.721.604 | | | 2.731.296 | |
| Altre gestioni | | 9.336.073 | | | 8.923.356 | |
| | Totale | | | 37.739.498 | | 37.989.663 |
| In conto crediti di Tesoreria: | | | | | | |
| Crediti per operazioni di portafoglio | | 191.591 | | | 209.789 | |
| Pagamenti da regolare | | 205.367 | | | 253.785 | |
| Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi | | 1.501.490 | | | 1.447.446 | |
| Altri crediti | | 16.650.158 | | | 17.227.122 | |
| | Totale | | | 18.549.516 | | 19.138.142 |
| | Totale complessivo | | | 64.224.341 | | 64.213.993 |
| Fondo di cassa al 30 novembre 1966 | | | | — | | 10.348 |
| | Totale a pareggio | | | 64.224.341 | | 64.224.341 |

### SITUAZIONE DEL TESORO

| | | Al 30 novembre 1966 (milioni di lire) | |
|---|---|---|---|
| Fondo di cassa | | 10.348 | |
| *Crediti di Tesoreria* | | | |
| Crediti per operazioni di portafoglio | 22.259 | | |
| Pagamenti da regolare | 185.729 | | |
| Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi | 380.106 | | |
| Altri crediti | 1.769.738 | | |
| Totale crediti | | 2.357.832 | |
| In complesso | | | 2.368.180 |
| *Debiti di Tesoreria* | | | |
| Debito fluttuante | 3.635.909 | | |
| Conti correnti | 1.829.778 | | |
| Incassi da regolare | 92.265 | | |
| Altre gestioni | 778.154 | | |
| Totale debiti | | | 6.336.106 |
| Situazione del Tesoro (passività) | | | 3.967.926 |
| Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 novembre 1966 | 176.983 | | |

*L'ispettore generale:* P. CARBONE

*Il direttore generale del Tesoro:* G. STAMMATI

(10782)

# BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

## SITUAZIONE AL 30 NOVEMBRE 1966

### ATTIVO

| | | |
|---|---|---|
| Oro in cassa | L. | 1.489.187.033.073 — |
| Cassa | » | 33.171.677.593 — |
| Portafoglio su piazze italiane | » | 830.837.835.787 — |
| Effetti ricevuti per l'incasso | » | 325.587.541 — |
| Anticipazioni | » | 467.465.840.763 — |
| Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione | » | 29.310.780.000 — |
| Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente | » | 2.091.878.396.907 — |
| Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato | » | 415.227.081.721 — |
| Immobili per gli uffici | » | 1 — |
| Debitori diversi | » | 256.950.747.893 — |
| Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie | » | 377.000.000.000 — |
| Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria | » | 455.370.195.812 — |
| Servizi diversi per conto dello Stato | » | 36.957.199.922 — |
| Spese | » | 75.490.646.697 — |
| | L. | 6.559.173.023.710 — |
| Depositi in titoli e valori diversi | » | 6.050.362.996.819 — |
| | L. | 12.609.536.020.529 — |
| Partite ammortizzate nei passati esercizi | » | 2.602.396.938 — |
| TOTALE GENERALE | L. | 12.612,138.417.467 — |

### PASSIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Circolazione | L. | | 4.058.621 108 000 — |
| Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca | » | | 33.590.450.913 — |
| Depositi in conti correnti liberi | » | | 70.351.677.480 — |
| Conti correnti vincolati | » | | 1.939.716 979.857 — |
| Creditori diversi | » | | 368.076.967 625 — |
| Rendite del corrente esercizio | » | | 76.241.868.330 — |
| | L. | | 6.546.599.052.205 — |
| Capitale sociale | L. | 300.000.000 — | |
| Fondo di riserva ordinario | » | 7.612.668.809 — | |
| Fondo di riserva straordinario | » | 4.661.302.696 — | 12.573.971.505 — |
| | L. | | 6.559.173.023.710 — |
| Depositanti | » | | 6.050.362.996.819 — |
| | L. | | 12.609.536.020.529 — |
| Partite ammortizzate nei passati esercizi | » | | 2.602.396.938 — |
| TOTALE GENERALE | L. | | 12.612.138.417.467 — |

(10783) *Il Governatore:* CARLI *Il Ragioniere Generale:* FALSINI

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Nomina ed assegnazione ai ruoli provinciali di un terzo gruppo di candidati risultati idonei nel concorso per soli titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i decreti ministeriali, pari numero, in data 26 e 28 giugno 1965, con i quali sono stati indetti, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 8 giugno 1962, n. 604, rispettivamente, un pubblico concorso per esami e per titoli e un altro per soli titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova;

Visti i decreti ministeriali, pari numero, in data 15 e 20 luglio 1966, con i quali sono state approvate le graduatorie di merito dei centotrentaquattro candidati risultati idonei nel concorso per esami e per titoli e dei trecentocinquantatre risultati idonei nel concorso per soli titoli;

Visti i decreti ministeriali, pari numero, in data 2 agosto 1966, con i quali si è proceduto alla nomina e all'assegnazione ai vari ruoli provinciali, con effetto dal 10 settembre 1966, dei primi centododici candidati al concorso per esami e per titoli e con effetto dal 20 settembre 1966 di cinquantasei candidati compresi nella graduatoria del concorso per titoli;

Ritenuto che, a seguito della rinuncia volontaria o della decadenza dalla nomina per mancata assunzione del servizio, nei prescritti termini, senza giustificato motivo, di alcuni fra i candidati ai predetti concorsi, si è potuto procedere, a norma dell'art. 238 della legge 27 giugno 1942, n. 851, alla copertura dei posti risultati, in conseguenza, disponibili, mediante la nomina, con effetto dal 10 novembre 1966, a segretario comunale di seconda classe in prova, dei rimanenti ventidue candidati dichiarati idonei nel concorso per esami e per titoli e di trentuno candidati risultati idonei nel concorso per soli titoli;

Considerato che nei confronti di un candidato al concorso medesimo, sottoposto a procedimento penale, la nomina deve rimanere sospesa ai sensi dell'art. 1 sub 199 della legge 27 giugno 1942, n. 851;

Ritenuto che, a seguito delle rinunce volontarie o della decadenza dalla nomina per mancata assunzione del servizio, nei prescritti termini, di alcuni fra i candidati nominati con decorrenza 10 novembre 1966, si può procedere, a norma dell'art. 238 della legge 27 giugno 1942, n. 851, alla nomina di un ulteriore gruppo di candidati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli;

Viste le leggi 9 agosto 1954, n. 748 e 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

I sottoelencati candidati, dichiarati idonei nella graduatoria di merito del concorso per soli titoli a posti di segretario comunale della qualifica iniziale, sono nominati segretari comunali di 2ª classe in prova, a decorrere dal 10 gennaio 1967 e, dalla data stessa, sono assegnati al ruolo della provincia a fianco di ciascuno indicata.

Detta nomina sarà revocata nei confronti di quei candidati i quali non produrranno, nel termine che sarà loro prefisso, i documenti di rito:

1. Stracquadanio Angelo: Aosta;
2. Lipara Antonino: Cagliari;
3. Colpo Remigio: Cuneo;
4. Casalino Giuseppe: Nuoro;
5. Nani Luigi: Torino;
6. Schlagenauf Davide: Aosta;
7. Magrassi Mario: Cuneo;
8. Bonfiglio Salvatore: Nuoro;
9. Garlatti Bruno: Udine;
10. Soro Dante: Pavia;
11. Calvarese Adamo: Catanzaro;
12. Greco Raffaele: Nuoro;
13. Guaglione Giovanni: Cosenza;
14. Moretta Mario: Pavia;
15. Agudio Giambattista: Nuoro;
16. Casillo Ciro: Nuoro;
17. Raviol Angelo: Torino;
18. Baciga Mosè: Vicenza;
19. Cervellione Michele: Nuoro;
20. Turboli Giovanni: Nuoro;
21. Pagano Gino: Nuoro;
22. Piunti Romano: Pavia;
23. Parodi Giovanni Battista: Nuoro;
24. Accardi Antonino: Catanzaro;
25. Ruggeri Adriano Felice: Pavia;
26. Favata Armando: Catanzaro;
27. Barba Giuseppe: Nuoro;
28. Grassi Costante: Nuoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il prefetto - direttore generale dell'Amministrazione civile - è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 dicembre 1966

p. *Il Ministro*: GASPARI

**(10428)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

**Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8738 del 22 novembre 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso a posti di medico condotto vacanti nei comuni di Agrigento-frazione Montaperto, Cianciana, Joppolo Giancaxio, Lampedusa-frazione Linosa, Naro e S. Angelo Muxaro;

Visto il proprio decreto n. 8739 del 22 novembre 1966, con cui si è provveduto alla dichiarazione dei vincitori del concorso ed alla conseguente assegnazione delle sedi;

Considerato che con telegramma in data 6 dicembre 1966, il dott. Re Gerlando ha comunicato che non intende accettare la nomina al posto di medico condotto del comune di Joppolo Giancaxio e che il dott. Trincanato Carmelo, già dichiarato vincitore della condotta medica di Lampedusa e Linosa-frazione Linosa, interpellato, ha dichiarato di rinunziarvi optando per la condotta di Joppolo Giancaxio, avendola indicata prima nell'ordine di preferenza di cui alla domanda di ammissione al concorso;

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione dei nuovi vincitori delle condotte mediche anzidette, secondo l'ordine della graduatoria;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 8739 del 22 novembre 1966, il dott. Trincanato Carmelo nato il 31 gennaio 1934 e il dott. Crisostomo Gaetano, nato il 27 gennaio 1936 sono dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nei comuni di Agrigento-frazione Montaperto, Cianciana, Joppolo Giancaxio, Lampedusa-frazione Linosa, Naro e S. Angelo Muxaro, ed assegnati rispettivamente, alla condotta medica di Joppolo Giancaxio e di Lampedusa e Linosa-frazione Linosa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi all'Albo di quest'Ufficio, della prefettura di Agrigento e del Comune interessato.

Agrigento, addì 10 dicembre 1966

*Il medico provinciale*: TUMMINIA

**(10449)**

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.